

Ai sensi dell'art. 55, comma 5° della legge
n° 142/90, recepito dalla L.R. n° 48/91, per
l'impegno relativo alla presente delibera, si
attesta la copertura finanziaria al cap. ____

COMUNE DI GAGGI
PROVINCIA DI MESSINA

N. __ 47 __ Reg.

Del __ 21.10.2009 __

Il Responsabile del Servizio
Finanziario

COPIA DI DELIBERAZIONE
DEL CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO: "Approvazione dello schema di statuto della società consortile a responsabilità limitata denominata "Peloritani, Terra dei Miti e della Bellezza S.c.a.r.l. " – bando per la selezione dei Gruppi di Azione Locale (GAL) e dei Piani di Sviluppo Locale (P.S.L.) pubblicato sulla G.U.R.S. n° 25 del 29.05.2009"

L'anno **duemilanove** il giorno **ventuno** del mese di **ottobre** alle ore **17,00** e seguenti, nella Casa Comunale e nella sala delle adunanze consiliari di questo Comune, **in seduta ordinaria**, che è stata partecipata ai Sigg.ri Consiglieri a norma di legge, risultano presenti:

CONSIGLIERI	P	A	CONSIGLIERI	P	A
FIUMARA GIUSEPPA	X		GULLOTTA GILDA	X	
GENOVESI MARIA	X		FERRARA SANTO		X
BONACCORSO SALVATORE	X		INGINO ANGELO		X
CUNDARI PAOLO	X		MONTE GIUSEPPE		X
BRUNO VINCENZO	X		SANTORO FILIPPO		X
MOBILIA MARCO	X		VACCARO AGOSTINO		X
Assegnati n° 12		In carica n° 12	Assenti n°05		Presenti n° 07

Risultato legale, ai sensi del citato comma dell'art. 30 della L.R. 06.03.1986 n°9, il numero degli intervenuti, Assume la presidenza il Sig. **Bonaccorso Salvatore** nella sua qualità di **Presidente del Consiglio Comunale**. Partecipa il Segretario Comunale **dott.ssa Cundari Antonia**
Ai sensi dell'art. 184 - ultimo comma - dell'O.A.EE.LL.vengono designati scrutatori i Consiglieri:

La seduta è pubblica.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Visto che, ai sensi dell'art. 53 della legge 8 giugno 1990, n° 142, recepito dalla L.R. n° 48/91, sulla proposta di deliberazione in oggetto hanno espresso:

- Il responsabile del servizio interessato, per la regolarità tecnica, parere -----**FAVOREVOLE**-----
- Il responsabile di ragioneria, per la regolarità contabile, parere -----**FAVOREVOLE**-----

COMUNE di GAGGI
PROVINCIA di MESSINA



www.comunedigaggi.it

sindaco@comune.gaggi.me.it

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

PROPONENTE: Sindaco
UFFICIO ISTRUTTORE: Area Tecnica

Oggetto:	Approvazione dello schema di statuto della società consortile a responsabilità limitata denominata "Peloritani, Terra dei Miti e della Bellezza S.c.a.r.l." - Bando per la selezione dei Gruppi di Azione Locale (GAL) e dei Piani di Sviluppo Locale (P.S.L.), pubblicato sulla G.U.R.S. n. 25 del 29/05/2009.
-----------------	--

IL SINDACO

Visto il bando per la selezione dei Gruppi di Azione Locale (G.A.L.) e dei Piani di Sviluppo Locale (P.S.L.), pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana n. 25 del 29/05/2009;

Vista la deliberazione di G.M. n. 64 del 17/07/2009, esecutiva ai sensi di legge, con la quale è stata formalizzata l'adesione del Comune di Gaggi al costituendo G.A.L. "**Peloritani, Terre dei Miti e della Bellezza**";

Visto il protocollo d'intesa sottoscritto dai legali rappresentanti degli Enti pubblici e privati in data 10/8/2009, ratificato con Determina Sindacale n. 8 dell'11/08/2009 e già sottoposto, in data odierna, al Consiglio Comunale per la relativa presa d'atto;

Preso atto del risultato positivo conseguito dal costituendo G.A.L., utilmente posizionatosi al settimo posto della graduatoria relativa alla prima fase;

Considerato che la seconda fase prevede la presentazione del P.S.L. entro il 9/11/2009 contestualmente all'impegno finanziario di tutti i partner pubblici e privati;

Richiamate le proprie odierne deliberazioni consiliari con le quali si approvano, rispettivamente, la variazione di bilancio per la quota di pertinenza dell'Ente nonché la quota di acquisizione del capitale sociale;

Considerato che il costituendo G.A.L. è opportuno che assuma una forma giuridica definitiva prima della conclusione di tutta la procedura prevista dal bando in quanto dal mese di gennaio dovrà essere operativo;



VIA REGINA MARGHERITA, 84/A
TELEFONO: 0942.47160 - 630013
FAX: 0942.47703

COD.FISC. 87000110830
PARTITA IVA : 01241900834



COMUNE DEL
Parco Fluviale dell'ALCANTARA

Preso atto delle risultanze della riunione del 11/10/2009, tenutasi presso l'auditorium di Nizza di Sicilia, durante la quale, tra le altre cose, si è optato per la costituzione, ai sensi dell'art. 2615 ter Codice Civile, di una società a prevalente capitale pubblico consortile a responsabilità limitata denominata "**Peloritani, Terre dei Miti e della Bellezza**";

Ritenuto di dover approvare lo schema di statuto sociale allegato al presente atto per costituirne parte integrante e sostanziale;

Visto il P.S.R. F.E.A.S.R. 2007-2013;

Viste le previsioni degli assi III e IV del P.S.R. in ordine alla gestione ed al partenariato richiesto per l'attuazione degli assi medesimi;

Visto il bando per la selezione dei Gruppi di Azione Locale e dei Piani di Sviluppo Locale, pubblicato sulla G.U.R.S. n. 25 del 29/5/2009;

Visto l'O.A.EE.LL. vigente nella Regione Siciliana

PROPONE

La superiore premessa costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto;


- 1) **Approvare** lo schema di statuto ai sensi dell'art. 2615 ter Codice Civile, della società a prevalente capitale pubblico consortile a responsabilità limitata denominata "**Peloritani, Terre dei Miti e della Bellezza s.c.a.r.l.**";
- 2) **Di autorizzare** il Sindaco, o suo delegato, a sottoscrivere le quote sociali;
- 3) **Dichiarare** il presente atto immediatamente esecutivo stante la necessità di procedere a tutti gli adempimenti consequenziali entro il termine del 9/11/2009.

Gaggi, lì 15/10/2009

Il Responsabile dell'Area Tecnica
(Arch. Carlo Paglierani)



Il Sindaco
(Francesco Tadduni)



VIA REGINA MARGHERITA, 84/A
TELEFONO: 0942.47160 - 630013
FAX: 0942.47703

COD.FISC. 87000110830
PARTITA IVA : 01241900834


COMUNE DEL
Parco Fluviale dell'ALCANTARA

STATUTO
della Società Consortile a Responsabilità Limitata

"Peloritani, Terre dei Miti e della Bellezza
s.c.a.r.l."

Art. 1 - COSTITUZIONE E DENOMINAZIONE

E' costituita, ai sensi dell'art. 2615 ter Codice Civile, una società a prevalente capitale pubblico consortile a responsabilità limitata denominata "Peloritani, Terre dei Miti e della Bellezza s.c.a.r.l.".

Art. 2 - SEDE

La società ha sede nel Comune di Fiumedinisi, presso il Palazzo Municipale sito in Via Umberto I n. 43 CAP 98022, Fiumedinisi (ME)

Essa potrà istituire sedi secondarie, filiali, succursali, agenzie e rappresentanze stabili, in qualunque parte del territorio nazionale ed anche all'estero.

Art. 3 - DURATA

La durata della società è fissata fino al 31 dicembre 2050, termine che potrà essere prorogato o ridotto con deliberazione dell'assemblea dei soci, adottata con le maggioranze previste per le modificazioni dell'atto costitutivo. La società potrà essere anticipatamente sciolta, nei modi e termini di legge; è fatto salvo, comunque, il diritto di recesso della singola impresa consorziata dissenziente, fermi i limiti di cui all'art.2614.

Art. 4 - SCOPO E OGGETTO SOCIALE

La società è costituita per la realizzazione di un Gruppo di Azione Locale (G.A.L.), ai sensi del Bando di Selezione dei Gruppi di Azione Locale e dei Piani di Sviluppo Locale (P.S.L) emanato dall'Assessorato dell'Agricoltura e delle Foreste della Regione Siciliana e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Regione Siciliana (G.U.R.S.) n. 25 del 29/05/2009 (rettificato in data 17/07/2009 - GURS n. 33 del 17/07/2009); ed ha oggetto l'elaborazione e realizzazione di iniziative finalizzate allo sviluppo socio economico e territoriale ed al miglioramento della qualità della vita nelle zone rurali da attuare, svolgendo un'attività di coordinamento e di gestione tecnico amministrativa di piani e progetti integrati, anche con le seguenti modalità:

- valorizzazione e commercializzazione dei prodotti locali;

- valorizzazione delle risorse naturali e culturali,

compresa la valorizzazione dei siti di importanza comunitaria (siti SIC);

- utilizzazione dei nuovi Know How e di nuove tecnologie per aumentare la competitività dei prodotti e dei servizi dei territori dei Comuni consorziati della Società;

- orientamento, formazione professionale ed aiuti all'occupazione;

- promozione dello sviluppo turistico ed agriturismo delle zone rurali;

- sostegno alle piccole e medie imprese, all'artigianato ed ai prodotti zonali;

- prestare consulenza ed assistenza alle imprese, studiare piani finanziari, effettuare ricerche di mercato, studiare aspetti tecnici ed economici di ciascuna iniziativa;

- orientare ed assistere le imprese nella individuazione ed utilizzazione di finanziamenti e contributi locali, regionali, nazionali e comunitari, anche fornendo servizi di assistenza per le relative istruttorie;

- erogare alle imprese finanziamenti anche infruttiferi o a tasso agevolato, nonché distribuire contributi a fondo perduto, provenienti anche da normative di incentivazione e sostegno comunitarie;

- stipulare, in qualità di intermediario professionale, apposite convenzioni a livello nazionale e comunitario, per la gestione - a titolo esemplificativo - di accordi, convenzioni per sovvenzioni globali o analoghi strumenti, destinati a cofinanziare iniziative produttive nell'area e a fornire servizi reali alle imprese, svolgendo in tal caso anche attività di informazione e pubblicità;

- stipulare contratti comunque finalizzati alla realizzazione e/o incentivazione di iniziative produttive;

- organizzare e disciplinare la partecipazione delle imprese aderenti e comunque presenti sul territorio a mostre, fiere e mercati, anche permanenti, sia all'estero sia in Italia, fornendo ogni assistenza necessaria;

- promuovere convegni, dibattiti, incontri pubblici per la discussione, l'approfondimento nonché per la

migliore e più diffusa conoscenza della strategia di sviluppo della zona di competenza e delle singole proposte e dei progetti di maggiore interesse per la collettività avvalendosi dell'ausilio dei mezzi di informazione;

- agevolare i processi decisionali delle pubbliche amministrazioni;

- valorizzazione e commercializzazione dei prodotti agro alimentari tipici locali;

- valorizzazione del patrimonio culturale ed ambientale;

- valorizzazione del patrimonio immateriale dell'area dei comuni consorziati, e delle connesse tradizioni popolari e degli antichi mestieri;

- potenziamento dei servizi alle famiglie ed alle imprese;

- consulenze e ricerche in campo socio - economico, territoriale ed ambientale;

- nascita di nuovi prodotti, processi e servizi che includono specificità locali, nonché di nuovi metodi atti ad interconnettere le risorse naturali, umane e/o finanziarie del territorio dei comuni consorziati;

- accesso a nuovi mercati od a nuove forme di commercializzazione;

- servizi agli Enti Locali;

- redazione e realizzazione di studi, piani e progetti di fattibilità;

- organizzare attività turistiche, sportive e per il tempo libero in genere; acquisire, costruire, gestire impianti turistico-alberghieri, agrituristici, sportivi e ricreativi;

- ricerca, promozione e gestione delle risorse finanziarie aggiuntive destinate allo sviluppo economico, sociale, culturale e territoriale dell'area;

- realizzare azioni che contribuiscano alla creazione di nuovi posti di lavoro e/o alla stabilizzazione dei posti di lavoro esistenti;

- promuovere azioni volte a garantire il rispetto delle pari opportunità tra uomini e donne.

Per il raggiungimento dell'oggetto sociale la società potrà compiere tutte le operazioni commerciali, industriali, finanziarie, mobiliari ed immobiliari che saranno ritenute utili ed opportune e potrà richiedere contributi e finanziamenti sia da parte dello Stato che da parte di Enti Pubblici, territoriali e non, da Istituti Finanziari, da Enti di ogni tipo, nonché dalla Comunità Europea.

Per la sua attività essa potrà assumere partecipazioni ed interessenze in società aventi anche in parte scopo analogo o affine a quello sopra indicato e potrà aderire alla costituzione di consorzi con altre imprese operanti nello stesso settore.

Art. 5 - POTERI DELLA SOCIETA' CONSORTILE

La Società Consortile è investita del mandato di compiere, per conto delle singole unità consorziate, tutti gli atti, le stipule e quanto necessario per gli scopi consortili.

Specificatamente per il raggiungimento delle proprie finalità la Società Consortile oltre ad avvalersi delle proprie strutture, può utilizzare mediante convenzioni, comodati, contratti o altri strumenti idonei, da stipulare con gli enti partecipanti, personale e strutture degli stessi, o delle società da loro partecipate, o delle società titolari di quote, nonché di Istituti specializzati e di ogni altro soggetto pubblico o privato in grado di fornire le prestazioni richieste.

Il Consorzio non ha scopo di lucro, eventuali utili saranno interamente utilizzati per attività promozionali del consorzio stesso, dei consorziati e del territorio sul quale insiste.

Art. 6 - CAPITALE SOCIALE

Il capitale sociale è di Euro _____

Il capitale può essere diviso in partecipazioni anche di diverso ammontare e non proporzionali ai conferimenti.

In caso di acquisto da parte della società, per un corrispettivo pari o superiore al decimo del capitale sociale, di beni o crediti dei soci fondatori, dei soci e degli amministratori, nei due anni dall'iscrizione della società nel Registro delle Imprese, non sarà necessaria l'autorizzazione dei

soci di cui all'art. 2465 c.c.

Il capitale potrà essere aumentato una o più volte con deliberazione dell'assemblea, sia mediante passaggio a capitale delle riserve e degli altri fondi iscritti in bilancio, in quanto disponibili, sia mediante nuovi conferimenti.

In tale ultimo caso il conferimento potrà avere ad oggetto, oltre che il denaro, tutti gli elementi dell'attivo suscettibili di valutazione economica.

Qualora il conferimento avvenga ai sensi del sesto comma dell'art. 2464 c.c., la polizza o la fideiussione ivi previste potranno essere sostituite in qualunque momento dal conferente con un versamento di denaro a titolo di cauzione presso la società, ai sensi del medesimo comma.

Salvo il caso di riduzione del capitale di cui all'art. 2482 ter c.c., gli aumenti di capitale possono essere attuati anche mediante offerta di partecipazioni di nuova emissione a terzi; in tal caso, spetta ai soci che non hanno consentito alla decisione il diritto di recesso a norma dell'art. 2473 c.c.

In caso di aumento di capitale mediante nuovi conferimenti spetta ai soci il diritto di sottoscriverlo in proporzione della partecipazione da ciascuno posseduta, salvo diversa previsione contenuta nella delibera di aumento.

I soci sono tenuti, proporzionalmente alle rispettive quote di partecipazione al capitale, a versare i contributi in denaro di cui all'art. 2615 ter del Codice Civile, nella misura, nei termini e con le modalità di versamento che saranno fissate dal Consiglio di Amministrazione.

Art. 7 - PARTECIPAZIONI SOCIALI

I possessori delle quote sociali sono distinti in:

- Soci Enti Pubblici, individuati quali soci di categoria A;

- Soci Privati, quali enti non lucrativi, associazioni, consorzi, cooperative, imprese in forma singola ed associata, individuati quali soci di categoria B e rappresentativi di interessi economici e sociali del territorio.

Le quote sociali in possesso dei soci individuati quali soci di categoria A devono essere complessivamente pari ad almeno il 51% del capitale sociale.

Le quote sociali in possesso dei soci individuati quali soci di categoria B non possono eccedere il 49% del capitale sociale.

La circolazione delle quote è soggetta al diritto di prelazione con le condizioni di cui appresso. Esse

possono essere trasferite esclusivamente tra soggetti della stessa categoria e comunque a soggetti in possesso dei richiesti requisiti.

I soci che intendano alienare in tutto o in parte la propria partecipazione devono darne comunicazione a tutti gli altri soci della stessa categoria, anche tramite la Società stessa, indicando il valore nominale, il prezzo richiesto e le condizioni di pagamento, nonché al Presidente del Consiglio di Amministrazione, mediante lettera raccomandata A.R. o mediante qualsiasi altro mezzo che garantisca la prova dell'avvenuto ricevimento, con preavviso di almeno quindici giorni.

I soci che intendano avvalersi del diritto di prelazione, devono comprovare di volere acquistare le partecipazioni offerte con il relativo versamento dell'importo necessario, anche per il tramite della Società.

E' consentito a più soci di porre in vendita congiuntamente le loro partecipazioni.

Qualora i soci intendano dare in permuta, o trasferire con corrispettivi diversi dal denaro, o donare le quote, devono comunque darne comunicazione agli altri soci, nonché al Presidente del Consiglio d'Amministrazione ed indicarne l'equivalente monetario per consentirne l'acquisto. Non è vietato dare in pegno le quote.

La procedura per l'accertamento della sussistenza delle superiori condizioni è rimessa al Consiglio d'Amministrazione che provvede con apposita delibera.

ART. 8 - SOCI

I soci sono rappresentati dai soggetti pubblici e privati che hanno già sottoscritto il protocollo d'intesa in data 10/08/2009, nella qualità di aspiranti soci del costituendo GAL, (allegato 6 del Bando di Selezione dei Gruppi di Azione Locale e dei Piani di Sviluppo Locale (P.S.L) emanato dall'Assessorato dell'Agricoltura e delle Foreste della Regione Siciliana e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Regione Siciliana (G.U.R.S.) n. 25 del 29/05/2009) e che hanno partecipato alla costituzione della presente società denominata "Peloritani, Terre dei Miti e della Bellezza s.c.a.r.l.".

ART. 9 - TITOLI DI DEBITO

La società può emettere titoli di debito nominativi con decisione dell'organo amministrativo.

ART. 10 - SOCI PERSONE GIURIDICHE

L'eventuale socio rivestente personalità giuridica che, per motivi esterni alla società consortile, modificasse il proprio rappresentante legale,

Presidente, Amministratore Unico o Delegato deve segnalare tale variazione alla società, dovrà altresì segnalare qualsiasi altra modifica statutaria per la quale è previsto l'obbligo di pubblicità.

ART. 11 - RECESSO DEI SOCI

Il socio può recedere nei casi previsti per legge.

Il diritto di recesso è esercitato mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento che deve essere spedita alla società con l'indicazione delle generalità del socio recedente e del domicilio per le comunicazioni inerenti al procedimento. Una volta che la dichiarazione di recesso sia stata comunicata alla società, il socio recedente non potrà revocarla, se non con il consenso della società.

I soci che recedono dalla società hanno diritto di ottenere il rimborso della propria partecipazione in proporzione del patrimonio sociale, determinato ai sensi del terzo comma dell'art. 2473 c.c.

L'organo amministrativo, ricevuta la dichiarazione di recesso, comunica al socio recedente, mediante lettera raccomandata a.r., entro 60 (sessanta) giorni, l'ammontare della somma da rimborsare. Qualora il socio, entro i successivi 15 (quindici) giorni non comunichi, sempre a mezzo lettera raccomandata a.r., all'organo amministrativo la propria adesione o espressamente rifiuti la proposta formulata, tale determinazione sarà compiuta tramite relazione giurata di un esperto nominato dal Tribunale, su istanza della parte più diligente.

Il rimborso delle partecipazioni per cui è stato esercitato il diritto di recesso deve essere eseguito entro centoottanta giorni dalla comunicazione del medesimo fatta alla società.

Il rimborso potrà avvenire mediante acquisto della partecipazione per cui è stato esercitato il recesso da parte degli altri soci proporzionalmente alle partecipazioni possedute, oppure da parte di un terzo concordemente individuato dagli altri soci. Qualora tutti gli altri soci si accordino per iscritto in tal senso, l'acquisto in parola può avvenire anche per quote diverse o in favore di uno o di alcuni soltanto dei soci.

Qualora ciò non avvenga, l'organo amministrativo effettuerà il rimborso, nel termine di cui sopra, utilizzando riserve disponibili o, in mancanza, convocherà l'assemblea per deliberare la corrispondente riduzione del capitale sociale ai sensi dell'art. 2482 c.c.; ove la riduzione del capitale non sia possibile, la società verrà posta in liquidazione.

ART. 12 - ESCLUSIONE DEI SOCI

Oltre che nei casi previsti per legge può dal Consiglio di Amministrazione essere escluso il socio:

- a) che non è più in grado di concorrere al raggiungimento degli scopi sociali o che ha perduto i requisiti di cui all'art. 8;
- b) che in qualunque modo danneggia moralmente o materialmente la società consortile;
- c) che non osserva le disposizioni contenute nello statuto e nei regolamenti adottati e le deliberazioni legalmente prese dagli organi competenti;
- d) che si rende moroso nel versamento dei contributi a qualunque titolo dovuti e non adempie puntualmente agli obblighi assunti verso la società o verso nominativi proposti dalla società stessa;
- e) che svolge attività contrastante con gli scopi consortili od in concorrenza con gli stessi;
- f) che è soggetto a procedure fallimentari, di amministrazione controllata e di liquidazione coatta;
- h) in ogni altro caso previsto dalla legge o dal presente statuto.

Nei casi c) e d) il socio inadempiente deve essere invitato ad adempiere, a mezzo lettera raccomandata, all'adempimento e l'esclusione potrà avere luogo se l'inadempienza è protratta per quindici giorni da tale data.

Il rimborso della partecipazione sociale del socio escluso dovrà avvenire con i criteri e le modalità stabilite in materia di recesso.

ART. 13 - MORTE DEL SOCIO

Nel caso di decesso di uno dei soci, la Consortile potrà continuare con gli eredi o legatari della quota consortile, purché essi abbiano i requisiti per l'ingresso nella compagine sociale di cui all'art. 8 e questi vi acconsentano.

Gli eredi o i legatari, qualora intendano subentrare nella partecipazione del socio deceduto, dovranno, a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento, comunicare all'organo amministrativo la propria volontà di succedere nella partecipazione del socio deceduto.

L'organo amministrativo potrà concedere o negare il gradimento alla successione nella partecipazione sociale, e porterà a conoscenza degli interessati la propria decisione entro 30 (trenta) giorni dalla ricezione della comunicazione di cui sopra, sempre a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento. Decorso inutilmente il termine anzidetto, il gradimento si intenderà prestato.

L'organo amministrativo dovrà negare o concedere il gradimento verificando il possesso da parte del potenziale acquirente dei requisiti di cui all'art. 8 e, comunque, con giudizio insindacabile.

In caso di diniego del gradimento da parte della società o qualora gli eredi o i legatari non intendano subentrare nella partecipazione del socio deceduto, gli stessi avranno diritto alla liquidazione della quota secondo quanto previsto in materia di recesso.

ART. 14 - RIMBORSO QUOTA

La liquidazione della quota del socio receduto o escluso o spettante agli eredi e legatari del socio deceduto, secondo quanto previsto nel precedente art. 13, dovrà avvenire secondo quanto previsto in materia di recesso.

Gli eredi o legatari del socio defunto, che non subentrino nella partecipazione dello stesso, potranno altresì aver diritto di vedersi erogato il massimale previsto in una polizza assicurativa che il Consorzio, previa deliberazione assembleare, potrà accendere a favore dei rappresentanti dei consorziati a titolo di invalidità e a favore degli eredi di questi ultimi in caso di morte. Tale polizza sarà stipulata, dopo il parere favorevole dell'assemblea, non prima della chiusura del primo bilancio contabile annuale.

La domanda di rimborso deve essere fatta con lettera raccomandata, a pena di decadenza, ai sensi dell'art. 2965 c.c., nel termine di un anno dalla chiusura dell'esercizio durante il quale si verificasse la causa di scioglimento del rapporto.

In mancanza di detta domanda le quote spettanti ai soci uscenti o agli eredi o legatari del socio defunto restano a favore della società.

ART. 15 - ORGANI DELLA SOCIETA' CONSORTILE

Sono organi della società:

- a) il Presidente del Consiglio di Amministrazione;
- b) il Consiglio di Amministrazione;
- c) l'Assemblea;
- d) il Collegio Sindacale.

ART. 16 - PRESIDENTE

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione, nominato come appresso precisato, rimane in carica tre anni ed è rieleggibile.

Il Presidente convoca e presiede l'Assemblea ed il Consiglio di Amministrazione; ha la rappresentanza della Società nei confronti dei consorziati e dei terzi, anche in giudizio.

ART. 17 - CONSIGLIO D'AMMINISTRAZIONE

Salvo il caso in cui il Consiglio di Amministrazione uscente proponga all'assemblea, all'unanimità, una diversa modalità di voto e numero di consiglieri e questa venga approvata dalla maggioranza dell'Assemblea, in deroga alle disposizioni di cui appresso, la Società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione che può essere composto, previa delibera dell'Assemblea, da tre fino a sette consiglieri, scelti sia tra i soci che tra i non soci.

La nomina spettante all'Assemblea dovrà tenere conto che, ai sensi dell'art. 10 del Bando di Selezione dei Gruppi di Azione Locale e dei Piani di Sviluppo Locale (P.S.L) emanato dall'Assessorato dell'Agricoltura e delle Foreste della Regione Siciliana e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Regione Siciliana (G.U.R.S.) n. 25 del 29/05/2009 (rettificato in data 17/07/2009 - GURS n. 33 del 17/07/2009, ai soci di "categoria B" compete un componente in più rispetto ai soci "di categoria A". I soci durano in carica tre anni e sono rieleggibili. Ove un consigliere per dimissioni o per altro motivo venga meno, esso sarà cooptato dal Consiglio di Amministrazione.

Alla sostituzione dei consiglieri di nomina del Consiglio di Amministrazione, in attesa della nuova nomina da parte dell'Assemblea, si provvede nei modi stabiliti dal codice civile. Il Consigliere subentrato, così nominato, resta in carica fino alla scadenza del triennio di durata del consiglio.

Il Consiglio nomina un segretario verbalizzante, che può essere scelto anche al di fuori dei suoi membri.

I componenti privati del Consiglio di Amministrazione, ai sensi dell'art. 5 del Bando di selezione dei Gruppi di Azione Locale e dei Piani di Sviluppo Locale pubblicato sulla G.U.R.S. n. 25 del 29/05/2009 (rettificato in data 17/07/2009 - GURS n. 33 del 17/07/2009, non potranno essere destinatari ultimi e/o soggetti attuatori degli interventi previsti dal PSL che prevedano l'attivazione di procedure di evidenza pubblica.

Delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione è redatto verbale in un apposito registro.

ART. 18 - POTERI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Il Consiglio di Amministrazione è convocato di norma ogni tre mesi e comunque ogni qualvolta il suo Presidente lo ritenga opportuno. E' altresì convocato quando ne sia fatta richiesta al Presidente, da almeno un terzo dei consiglieri o dal collegio dei Sindaci.

Il Consiglio si raduna anche in luogo diverso dalla sede sociale, purché in Italia.

Il Consiglio dura in carica un triennio ed i suoi consiglieri sono rieleggibili.

La convocazione viene fatta dal Presidente con lettera da consegnarsi almeno cinque giorni prima e, in caso di urgenza, con telegramma o fax da spedirsi almeno due giorni prima a ciascun componente del consiglio.

Della convocazione viene dato avviso nello stesso termine e con le stesse forme ai sindaci effettivi; nel caso in cui la Società disponga di un Collegio Sindacale o di un Revisore.

Le adunanze del consiglio sono presiedute dal Presidente ed in sua assenza, dal vice-presidente, se nominato, od in alternativa dal consigliere più anziano di età.

Le adunanze del Consiglio di Amministrazione possono svolgersi anche in videoconferenza nelle forme e con le modalità previste per le riunioni assembleari e di cui all'art.19 del presente statuto.

Il Consiglio è validamente costituito, quando sia presente la maggioranza dei suoi componenti.

Le deliberazioni sono adottate a maggioranza dei presenti.

Il Consiglio di Amministrazione è l'organo dove risiede il potere decisionale inerente l'attuazione delle azioni e/o sub-azioni previste nel PSL, ai sensi dell'art. 5 del Bando di selezione dei Gruppi di Azione Locale e dei Piani di Sviluppo Locale pubblicato sulla G.U.R.S. n. 25 del 29/05/2009 (rettificato in data 17/07/2009 - GURS n. 33 del 17/07/2009). Tale potere decisionale è attribuito per almeno il 51% a soggetti privati. Relativamente al

potere decisionale inerente la gestione delle azioni del PSL, il Consiglio di Amministrazione si occuperà, tra le altre cose, di decidere su: modalità di attuazione delle attività di promozione e diffusione dei contenuti del PSL, stesura e approvazione dei bandi, nomine dei componenti delle commissioni, modifiche nella pianificazione degli interventi, eventuali rimodulazioni del piano finanziario, rendicontazione delle spese sostenute, ratifica dei rapporti sulle attività svolte, modalità di autovalutazione.

Il Consiglio di Amministrazione è investito di tutti i poteri per la gestione e l'amministrazione sia ordinaria che straordinaria della società, salvo che nelle ipotesi di cui all'art. 2479, co. 1, c.c.

Tra l'altro, a titolo esemplificativo:

- assume i dipendenti della Società, determina il loro compenso e tutte le norme e modalità che devono da questi essere osservate nell'adempimento delle mansioni loro affidate;
- provvede alla gestione del patrimonio sociale;
- determina al principio di ogni anno e ogni qualvolta lo ritenga opportuno le condizioni di gestione;
- predispose il bilancio consuntivo annuale da sottoporre alla approvazione dell'assemblea e le relative relazioni;
- vigila per l'esatto adempimento delle obbligazioni assunte nei confronti della società da parte dei singoli soci;
- autorizza eventuali anticipazioni e/o prestiti ai soci;
- adempie a tutte le altre funzioni attribuitegli dal presente statuto.

Il Consiglio di Amministrazione elegge il Presidente ed eventualmente un Vice-Presidente.

Art. 19 - ASSEMBLEA DEI SOCI

I soci decidono sulle materie riservate alla loro competenza dalla legge e dal presente statuto, nonché sugli argomenti che il Consiglio di Amministrazione o tanti soci che rappresentino almeno un terzo del capitale sociale sottopongono alla loro approvazione.

Ogni socio, iscritto nel relativo libro, ha diritto di partecipare alle decisioni sopra indicate ed il suo voto vale in misura proporzionale alla sua partecipazione, fermo restando che il socio moroso non può partecipare alle decisioni dei soci.

L'assemblea può essere convocata e riunirsi anche in luogo diverso dalla sede sociale, purché in Italia.

L'avviso di convocazione, contenente l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare, sarà inviato dall'organo amministrativo mediante:

- lettera raccomandata con avviso di ricevimento, telegramma, fax, messaggio di posta elettronica o in qualunque altro modo che sia idoneo a garantire la prova dell'avvenuto invio, almeno 8 (otto) giorni prima di quello fissato per l'adunanza, ai recapiti indicati nel libro dei soci in relazione alla tipologia di comunicazione prescelta.

Può essere prevista una seconda convocazione, non prima di ventiquattro ore dalla precedente, per il caso in cui nell'adunanza prevista in prima convocazione, l'assemblea non risulti legalmente costituita.

In mancanza di tali formalità, le deliberazioni assembleari si intendono regolarmente adottate quando partecipi all'adunanza l'intero capitale sociale e purché tutti gli amministratori e i sindaci, se nominati, siano presenti o informati della riunione e del suo oggetto e nessuno si opponga alla trattazione dell'argomento.

In questo caso, gli amministratori e i sindaci, se nominati, che non partecipano all'adunanza, dovranno comunicare per iscritto di essere informati in merito alla riunione e agli argomenti posti all'ordine del giorno e di non opporsi alla trattazione degli stessi. Tale comunicazione potrà avvenire a mezzo fax o altro mezzo idoneo a provare detta comunicazione.

Ogni socio che abbia diritto di intervenire all'assemblea, può farsi rappresentare con delega, scritta, da altro soggetto, anche non socio.

La delega, conferita per l'assemblea di prima convocazione, ha effetto anche per la seconda convocazione.

La delega non può essere rilasciata con il nome del rappresentante in bianco.

Il rappresentante può farsi sostituire solo da chi sia espressamente indicato nella delega.

La rappresentanza non può essere conferita né ai membri degli organi amministrativi e/o di controllo o ai dipendenti della società, né a società controllate o ai membri degli organi amministrativi o di controllo o ai dipendenti di queste ultime.

La stessa persona non può rappresentare in assemblea più di cinque soci.

Spetta al Presidente dell'Assemblea verificare la regolare costituzione della stessa, accertare l'identità e la legittimazione dei presenti, dirigere e regolare lo svolgimento della riunione, accertare e proclamare i risultati delle votazioni; degli esiti di tali accertamenti deve essere dato conto nel verbale.

E' ammessa la possibilità che le adunanze assembleari si tengano in videoconferenza, con intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio/video collegati, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento tra i soci. In particolare è necessario che:

- sia consentito al Presidente dell'Assemblea, anche a mezzo del proprio ufficio di Presidenza, accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;

- sia consentito al soggetto verbalizzante percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;

- sia consentito agli intervenuti partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno;

- vengano indicati nell'avviso di convocazione, se dovuto, i luoghi audio/video collegati a cura della società, nei quali gli intervenuti potranno affluire.

Verificatisi tali presupposti, l'assemblea si considera tenuta nel luogo in cui si trovano il Presidente e il soggetto verbalizzante.

L'assemblea, in prima convocazione, si costituisce e delibera con le maggioranze previste dall'art. 2479 bis, comma terzo, c.c. In seconda convocazione è costituita validamente qualunque sia il numero degli intervenuti e delibera a maggioranza assoluta dei

presenti, fermo restando quanto disposto dal citato art. 2479 bis, c.c. in merito ai casi di cui ai nn. 4) e 5) dell'art. 2478.

Le deliberazioni dell'assemblea devono constare da verbale scritto e firmato dal Presidente e dal soggetto verbalizzante e devono essere raccolte nell'apposito libro, da conservare agli atti della società.

Art. 20 - CONTROLLO LEGALE DEI CONTI

I Consorziati possono provvedere alla nomina di un organo cui affidare il controllo contabile. Tale organo può essere un Collegio Sindacale o un Revisore, scelto tra gli iscritti nell'apposito registro istituito presso il Ministero della Giustizia.

Nei casi previsti dall'art. 2477 c.c. è obbligatoria la nomina del Collegio Sindacale.

Il collegio sindacale è composto da tre sindaci effettivi, eletti dall'Assemblea tra questi la stessa Assemblea nomina il Presidente.

All'atto della nomina dei sindaci effettivi saranno nominati anche due supplenti.

I Sindaci durano in carica tre esercizi; scadono alla data di convocazione dell'assemblea che approva il bilancio dell'esercizio in cui scadono e sono rieleggibili e dovranno essere scelti tra i soggetti abilitati secondo la normativa vigente.

Art. 21 - BILANCIO

Gli esercizi sociali si chiudono il 31 dicembre di ogni anno.

Alla fine di ogni esercizio, l'organo amministrativo procede alla formazione del bilancio a norma di legge, da presentare ai soci entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio stesso. Tale termine può essere elevato a 180 (centoottanta) giorni qualora la società sia tenuta alla redazione del bilancio consolidato o lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura e all'oggetto della società, da indicare nella relazione prevista dall'art. 2428 c.c.

La società, ferma restando la possibilità dei soci di effettuare versamenti in conto capitale, ha facoltà di acquisire finanziamenti con diritto di restituzione dai soci nel rispetto delle norme

vigenti, in conformità alle delibere in materie del Comitato Interministeriale per il Credito e il Risparmio e ai provvedimenti della Banca d'Italia. Si applica l'art. 2478 bis c.c.

Art. 22 - SCIoglimento E LIQUIDAZIONE

Qualora, in qualunque tempo e per qualsiasi causa, la società si sciolga, l'assemblea determinerà le modalità della liquidazione e nominerà uno o più liquidatori, stabilendone i poteri e la retribuzione, secondo quanto previsto all'art. 2487 c.c.

Art. 23 - CONTROVERSIE

Qualunque controversia dovesse insorgere tra i soci, oppure tra i soci e la società, avente ad oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale e per la quale non sia obbligatorio l'intervento del pubblico ministero, nonché le controversie promosse da amministratori, liquidatori e sindaci, ovvero nei loro confronti, saranno devolute ad un collegio arbitrale composto da n. 3 (tre) arbitri, che dovranno essere nominati, su istanza della parte più diligente, dalla Camera Arbitrale di Messina.

Gli arbitri decideranno secondo le norme di legge, in modo rituale e tale decisione, sommariamente motivata, dovrà essere comunicata a tutte le parti a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

Art. 24 - RINVIO

Per quant'altro qui non contemplato, si rimanda alle disposizioni di legge che regolano e disciplinano la materia.

Presenti n° 07 Consiglieri.

IL PRESIDENTE

Con il consenso del Consiglio dà per letta la proposta e procede a votazione

IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista la proposta di deliberazione;

Acquisito il parere favorevole reso sulla stessa dal Responsabile del servizio in ordine alla regolarità tecnica, nonché il parere favorevole reso dal Responsabile dell'Area Finanziaria, in ordine alla regolarità contabile ;

Acquisito il parere favorevole reso sulla stessa dal Responsabile del servizio in ordine alla regolarità tecnica;

Visto l'O.A.EE.LL. vigente in Sicilia;

Ad unanimità di voti espressi per alzata di mano

DELIBERA

Di approvare la proposta di deliberazione avente ad oggetto:” Approvazione dello schema di statuto della società consortile a responsabilità limitata denominata “Peloritani, Terra dei Miti e della Bellezza S.c.a.r.l. “ – bando per la selezione dei Gruppi di Azione Locale (GAL) e dei Piani di Sviluppo Locale (P.S.L.) pubblicato sulla G.U.R.S. n° 25 del 29.05.2009” , che allegata alla presente costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto.

I L PRESIDENTE

Propone di dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo, per le motivazioni di cui in proposta;

IL CONSIGLIO COMUNALE

Ad unanimità di voti

DELIBERA

Di dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo.

Il presente verbale, dopo la lettura, si sottoscrive per conferma

Il Presidente

__F.to BONACCORSO SALVATORE__

Il Consigliere Anziano
__F.to CUNDARI PAOLO__

Il Segretario Comunale
__F.to CUNDARI DOTT.SSA ANTONIA__

E' copia conforme per uso
amministrativo

Li __23.10.2009__

Il Resp.le dell'Area Amm.va
__Cutrufello dott.ssa Concetta__



Il presente atto è stato pubblicato all'Albo Comunale
dal 24.10.2009 al 07.11.2009 con il n. _____

IL MESSO

IL SOTTOSCRITTO SEGRETARIO COMUNALE

Visti gli atti d'ufficio

ATTESTA

che la presente deliberazione, ai sensi dell'art. 11, comma 1, della L.R. n. 44/1991, come modificato dall'art. 127, comma 21, della L.R.n°17/2004,

è stata affissa all'Albo Pretorio Comunale il giorno __24.10.2009__ per rimanervi 15 giorni consecutivi.
sarà

Li _____

Il Segretario Comunale
__Cundari dott.ssa Antonia__

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno __21.10.2009__

- essendo decorsi dieci giorni consecutivi dall'inizio della pubblicazione (art. 12, comma 1, L.R. 44/91).
 essendo stata dichiarata immediatamente esecutiva (art. 12, comma 2, L.R. 44/91).

Li __21.10.2009__

Il Segretario Comunale
__F.to Cundari dott.ssa Antonina__

E' copia conforme all'originale, li _____

Il Resp.le dell'Area Amministrativa
__Dott.ssa Cutrufello Concetta__

Copia della presente deliberazione è stata trasmessa per l'esecuzione

all'ufficio _____

all'ufficio _____

Li _____

Il Responsabile dell'Ufficio di Segreteria